



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 8.2023

Seregno, 7 marzo 2023

COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI ENTRO 16-03-2023

Entro il 16.03.2023 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa ai crediti di imposta per energia e gas maturati nel 2022 (3° e 4° trimestre), al fine di evitare la perdita del diritto di utilizzo del credito residuo.

Il modello dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie dei *bonus* energia maturati nel 2022, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato. Per la trasmissione telematica è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle entrate oppure il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito *internet*.

La comunicazione riguarda, nel dettaglio:

- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022
- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022
- i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022
- i crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l'acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022.

Quest'ultimo *bonus* dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2023, gli altri tre entro il 30 settembre 2023. Per la fruizione in compensazione l'Agenzia ha già istituito i relativi codici tributo (risoluzioni nn. 72, 54 e 49 del 2022).

E' possibile inviare una sola comunicazione valida per l'intero ammontare del *bonus* maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.

Inoltre, considerato che tali crediti possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione non dovrà essere inviata neanche nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all'Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.

Il modello di comunicazione è stato aggiornato dal provvedimento 1.03.2023, per ricomprendervi i crediti per i carburanti delle **imprese agricole e della pesca** relativi al terzo trimestre 2022.

La comunicazione non è richiesta nel caso in cui l'impresa che ha maturato i crediti li abbia già integralmente compensati in F24 alla data di presentazione del modello.

L'omissione della comunicazione blocca l'utilizzo dei crediti del terzo e del quarto trimestre 2022 a decorrere dal 17.03.2023.

Si ricorda infine che a seguito dell'avvenuta conversione del Decreto Legge 176/2022 (L. 13.01.2023, n. 6 – art 1 co. 3), è stato prorogato dal 30 giugno al **30 settembre 2023** il termine di utilizzo dei crediti d'imposta per consumi energetici maturati in riferimento al terzo e quarto trimestre 2022.

Per una disamina più esaustiva della materia di rinvia alla precedente circolare n. 33.2022 del 16-12-2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino